

INFORMA

CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

Art. 62 - D.L. 1/2012

24/10/2012 Entrata in vigore dei nuovi obblighi per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano

SOGGETTI INTERESSATI

- tutti gli operati del comparto alimentare (dettaglianti alimentari, grossisti, mercati ortofrutticoli, pubblici esercizi, ambulanti, panificatori, erboristi, distributori automatici, ecc.)
- Tutti gli operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentari (sementi, animali, mangimi per animali, piante e fiori, ecc.)

TERMINI DI PAGAMENTO

MERCE DETERIORABILE → Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura

MERCE NON DETERIORABILE → Entro 60 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura

- Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo
- La fatturazione va effettuata separatamente per cessione di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti
- Data certa del ricevimento della fattura:
 - Consegna «a mani». Si consiglia *Timbro per fattura ricevuta con raccomandata a mano* da apporre sulla prima facciata della fattura

Fattura consegnata a mano
Il
Firma Fornitore
Firma Punto Vendita

- Raccomandata A.R.
- PEC
- Sistemi EDI
- *Timbro per fattura ricevuta con raccomandata a mano* da apporre sulla prima facciata della fattura

SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE dal campo di applicazione dei nuovi obblighi le:

- Cessioni concluse con il consumatore finale
- Cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito
- Cessioni effettuate dai soci di cooperative agricole alle cooperative stesse
- Cessioni effettuate dai soci delle organizzazioni di produttori alle organizzazioni stesse
- Cessioni effettuate tra gli imprenditori ittici

FORMA DEL CONTRATTO

I Contratti devono essere stipulati **OBBLIGATORIAMENTE IN FORMA SCRITTA** anche priva di sottoscrizione.

Pena nullità dell'atto devono essere indicati i seguenti elementi essenziali:

- Durata del contratto
- Le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto
- Il prezzo
- Le modalità di consegna e di pagamento

Riportare gli estremi ed i riferimenti ai corrispondenti contratti o accordi nei:

- Contratti di cessione prodotti
- DDT, fattura
- Ordini d'acquisto

E' possibile emettere i documenti di consegna, DDT e le fatture integrando tutti i requisiti essenziali ed obbligatori richieste dal comma 1 art. 62 D.L. 24/1/2012 e riportare la seguente dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalle Legge 24 marzo 2012 n. 27»

CONCORRENZA SLEALE

In merito al citato Decreto attuativo rammentando che il comma 2 in esame ha, di fatto, la funzione di evitare «qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose»

SANZIONI

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA → DA € 516,00 A € 20.000 Determinate facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione

Proroga al 31/12/2012 per contratti scritti ma da integrare per contratti verbali (non contemplati nell'art. 62) dovranno essere scritti dal 24/10/2012

CONDOTTA SLEALE → DA € 516,00 A € 3.000 Facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione

RITARDO DEI PAGAMENTI → DA € 500,00 A € 500.000 Determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alle misure del ritardo

ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI: AGCM (autorità garante per la concorrenza ed il mercato); Guardia di Finanza; Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria